

Statuto dell'Associazione
GENITORI SEPARATI E TUTELA DEI MINORI ODV ETS

Titolo I – Costituzione e scopi.

Art. 1 – Denominazione, sede e durata.

1. Ai sensi del Decreto legislativo n. 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata **“GENITORI SEPARATI E TUTELA DEI MINORI ODV ETS”**(siglabile **GESTUM ODV ETS**) di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L'Associazione è stata costituita in data 9 febbraio 2025 e ha Sede Legale in piazza 66 Martiri n° 9 nel comune di Grugliasco (TO); eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.
Essa opera nel territorio della provincia di Torino e sull'intero territorio nazionale.
3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 15.
5. Il presente statuto entrerà in vigore con espresso riferimento al termine disposto dall'art. 104 comma 2 del Codice del Terzo Settore, che qui si richiama.

Art. 2 – Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “ODV” o dell'indicazione di “associazione nazionale di promozione sociale”.

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo **“ODV”** o l'indicazione di “ente del terzo settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **“GENITORI SEPARATI E TUTELA DEI MINORI ODV ETS”**.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di “ente del terzo settore” o l'acronimo **“ETS”** negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 – Scopi.

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non lucrativa e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.



2. L'Associazione si prefigge lo scopo di:

- Promuovere e incentivare la creazione di una nuova cultura nella separazione mirante all'effettiva salvaguardia dei diritti dei minori in particolare, per questi ultimi, quello di mantenere relazioni personali, contatti diretti e regolari nonché cercare di garantire loro una collocazione paritaria presso entrambi i genitori e quindi ricevere cure, educazione, istruzione, affetto da ciascuno di essi. In sintesi promuovere una nuova cultura che porti, anche dopo la separazione, entrambi i coniugi a "educare insieme" i figli: fare emergere l'importanza, per l'educazione e la crescita psicofisica del bambino, della funzione educante di entrambi i genitori in posizione di assoluta eguaglianza di fronte ai figli e la priorità da dare al mantenimento di buoni rapporti tra gli ex coniugi (sia prima ma particolarmente dopo la separazione).
- Diffondere tali nuovi "diritti dei figli" e dei genitori.
- Promuovere la cultura della solidarietà a vantaggio delle categorie sociali più svantaggiate e una migliore qualità della vita dei minori a rischio e dei figli dei separati.
- Fornire assistenza giuridica e psicologica ai genitori che, per qualsiasi ragione, si trovino in difficoltà nello svolgimento della loro funzione naturale.
- Tutelare e promuovere i diritti dei genitori tutti, siano o meno conviventi, collocatari o affidatari dei figli.
- Promuovere attività educativa e culturale intesa a valorizzare la funzione genitoriale.
- Favorire, ove possibile, una riconciliazione tra genitori, senza forzare una situazione o minimizzare le difficoltà che una coppia ha incontrato.
- Cercare di creare un ambiente sicuro e supportivo dove i genitori possano riflettere sulla loro situazione, comunicare efficacemente, collaborare per il bene dei figli e superare il rancore e il risentimento.
- Costituirsi parte civile nelle sedi giudiziarie nell'ambito dei procedimenti aventi per oggetto la tutela dei diritti dei figli, dei genitori e degli altri parenti ed aventi diritto in conformità agli scopi dell'"Associazione".

Tutto ciò in sintonia con quanto stabilito dagli art. 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione Italiana, dalla "Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia" (recepita dall'Italia con Legge 176 del 27/5/91), dall'art. 337 ter codice civile, introdotto dal D.lgs. n. 154 del 28.12.2013, e dall'Art. 6 "Legge sul divorzio", come modificato dal citato D.lgs. n. 154 del 28.12.2013.

Art. 4 – Attività.

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 3 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere a, d, i, l, s, q, u, w dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (testo coordinato con D.lgs.105/2018).
2. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, svolgere le seguenti attività:
 - a. promuovere attività educativa e culturale intesa a valorizzare e sostenere la funzione genitoriale;



- b. stabilire e mantenere collegamenti con enti e organizzazioni, pubbliche o private, nazionali o sovranazionali, che svolgano attività nell'ambito della famiglia, compresa la Chiesa Cattolica a diversi livelli;
 - c. operare come punto di riferimento concreto per quanti abbiano problemi di carattere psicologico, pedagogico e legale dovuti alla separazione o problemi nel rapporto con i figli;
 - d. operare come ente di raccordo fra i genitori separati e le pubbliche istituzioni anche con l'inserimento in commissioni o enti similari pubblici;
 - e. fornire supporto a qualunque persona-adulta o minore- che sia o sia stata vittima di violenza domestica e non (sia essa diretta o assistita, fisica, verbale o psicologica) attraverso sportelli per l'assistenza telefonica, in presenza o da remoto tramite piattaforme;
 - f. organizzare riunioni, convegni, congressi, manifestazioni, sit-in, attività formative, proposte di legge, ricerche, curando pubblicazioni, diffusione di notizie ed informazioni attraverso tutti i canali disponibili, nonché istituendo borse di studi;
 - g. agire in ogni sede istituzionale nazionale o internazionale per la salvaguardia dei principi stabiliti nel presente statuto;
 - h. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. In particolare potrà operare nell'ambito della cultura della genitorialità, evidenziando anche i problemi ad essa connessi in funzione dell'attuale sistema normativo italiano e della prassi giudiziaria.
4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei decreti attuativi dello stesso. Potrà procedere alla creazione di una fondazione per dare migliore impulso alle attività istituzionali.
5. L'Associazione potrà aderire ad associazioni o a federazioni a carattere nazionale e internazionale aventi scopi analoghi ed in particolare aventi le seguenti caratteristiche:
- Appartenenza all'area famiglia, paternità, maternità, separazione, minori;
 - Democraticità reale;
 - Assenza di fini di lucro sia come associazione e sia nei singoli responsabili;
 - Promozione dei principi "dell'educare insieme" e assoluta parità di sessi sia nella famiglia che in generale nella società.

Titolo II – Norme sul rapporto associativo.

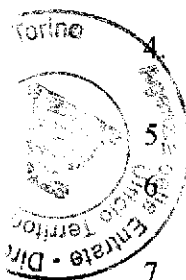
Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno.

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 – Associati.

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. Tutti gli associati hanno i medesimi diritti.
6. Gli Associati si impegnano a collaborare allo sviluppo dell'associazione e a sostenerla. Sono tenuti a osservare il presente Statuto e le disposizioni del Consiglio Direttivo.
7. Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette



Art. 7 - Procedura di ammissione.

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale l'aspirante socio dovrà specificare le sue complete generalità. In base alle disposizioni ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegato per le sole finalità dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto **entro 60 (sessanta)** giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato **entro 30 (trenta) giorni** dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
6. Le domande di ammissione potranno essere presentate solo da soggetti maggiorenni.

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati.

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza del Presidente o della persona da lui indicata.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo.

1. La qualità di associato si perde per:
 - a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b. mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto;
 - c. morte del socio.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Consiglio Direttivo, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il

ricevimento; il Consiglio Direttivo dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito dal Consiglio Direttivo il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione del Consiglio Direttivo, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III – Norme sul volontariato.

Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato.

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 – Dei volontari e delle persone retribuite.

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontari. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Titolo IV – Organi sociali.

Art. 12 – Organi dell'Associazione.

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c. il Presidente;
 - d. il Vice-Presidente;
 - e. il Tesoriere;

- f. l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo;
 - g. l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.

- 
- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
 - 2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
 - 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

- 4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
- 5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- 6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum.

- 1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f. eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g. eleggere e revocare i componenti dell'Organo dei Probiviri;
- h. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

- 2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione che può essere convocata al minimo entro 24 ore, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
- 3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum.

- 1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - i. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - ii. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- 2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 16 – L'Assemblea degli associati: regole di voto.

- 1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- 2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica.

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'Atto Costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19 – Competenze del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. Il Tesoriere redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

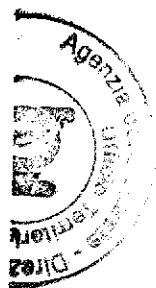
- 
- b. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c. approva l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - d. nominare il Presidente, Vicepresidente, Tesoriere dell'Associazione;
 - e. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con eventuali dipendenti, collaboratori e consulenti esterni;
 - j. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 20 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.

1. La carica di Consigliere si perde per:
- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21 – Il Presidente: poteri e durata in carica.

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei Consiglieri
3. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:



- a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b. ha facoltà di aprire e chiudere Conto Corrente bancari e Postali per conto dell'Associazione
- c. sovrintende sulle attività dell'Associazione
- d. nominare il Segretario dell'Associazione
- e. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- g. nominare commissioni di studio e di lavoro utili al raggiungimento degli obiettivi sociali;
- h. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- i. compilare l'elenco dei candidati da proporre all'Assemblea dei soci come membri del Consiglio Direttivo, compresi i nominativi scelti da cooptare;
- j. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- k. nominare avvocati e procuratori speciali al fine di consentire all'Associazione di costituirsi parte civile;
- l. acquistare e/o accettare donazioni di immobili;
- m. previo parere positivo del Consiglio Direttivo, nominare, assumere collaboratori, e riconoscere a volontari il rimborso delle spese vive per l'attività svolta, può richiedere l'aiuto di terzi quali studenti (scuola lavoro Erasmus ecc...) e persone per la "messa in prova" concessa dal tribunale.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 22 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente.

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà

convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 23 – Tesoriere.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

1. Predisporre il Bilancio di Esercizio di cui art.32, c.2 del presente Statuto o il Rendiconto Consuntivo e Preventivo di Cassa che sottopone al Consiglio Direttivo
2. Ha il potere di operare sui conti e depositi inerenti l'Associazione;
3. Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla conservazione della documentazione relativa con indicazione nominativa dei soggetti erogati
4. Provvede alla riscossione delle Entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo o del Presidente
5. Cura la tenuta del libro Cassa e tutti i documenti che riguardano la parte finanziaria dell'Associazione
6. Partecipa alle riunioni dell'assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.



Art. 24 – L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
6. Al posto dell'organo di controllo potrà essere nominato un Tesoriere.

Art. 25 – Competenze dell'organo di controllo.

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercitare il controllo contabile;
 - d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
 - e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

- f. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 26 – L'organo di revisione.

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 27 – Responsabilità degli organi sociali.

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 28 – La rappresentanza legale.

1. La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.
2. Il Presidente, e in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, può esercitare, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio, salva ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

Titolo V – I libri sociali.

Art. 29 – Libri sociali e registri.

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI – Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.

Art. 30 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 31 – Risorse economiche.

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 32 – Bilancio di esercizio.

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio che può essere redatto nella forma del semplice Rendiconto per Cassa poiché le entrate o i proventi dell'ente sono inferiori a 220.000 euro, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 33 – Modifiche statutarie.

1. Questo Statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con l'eventuale Regolamento Interno e con la legge italiana.

Titolo VII – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.

Art. 34 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VIII – Disposizioni finali.

Art. 35 – Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il presente Statuto è composto da n. 35 articoli.

Registrato a Agenzia delle Entrate
Ufficio di Torino 4
31 MAR. 2025 n. 157
Serie 3 - versati € E. 157
€
IL DELEGATO

Il funzionario
Giuseppa MONTELEPRE



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 4

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE QUI DEPOSITATO
AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.P.R. 26.4.1986 N. 131 SI
RILASCIATA ALLA PERSONA CHE PRECEDENTEMENTE
NE ERA IN POSSESSO.

31 MAR. 2025